

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

(Adottato con deliberazione consiliare n. 3 d'ord. del 22 gennaio 1993

Modificato con deliberazione consiliare n. 156 d'ord. del 14 novembre 1997)

ART. 1

ISTITUZIONE

1. Il comune di Udine, a garanzia del principio di imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle aziende ed enti dipendenti, istituisce l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico non è organo del comune, ma soggetto privato al servizio dei cittadini.

3. La natura delle funzioni, le modalità di accesso, i rapporti con gli organi statutari, l'indicazione dei mezzi per lo svolgimento dei compiti previsti ed ogni ulteriore aspetto relativo al funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 2

ELEZIONE, NOMINA E REQUISITI

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta ed il difensore civico è eletto se alla prima votazione riceve il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati o se, in una seconda votazione, da tenersi nella medesima seduta, ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Egli è scelto tra i cittadini italiani aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che si distinguano per specifica preparazione giuridico - amministrativa, probità, indipendenza e serenità di giudizio.

2. Il presidente del consiglio, alla scadenza o in caso di vacanza, decadenza, revoca o dimissioni del difensore civico, ne dà tempestiva comunicazione al pubblico tramite affissione all'albo pretorio e la più ampia diffusione agli organi di informazione locali.

Conseguentemente il presidente del consiglio pone all'ordine del giorno del consiglio l'elezione del difensore civico, alla quale non si potrà provvedere prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione di cui sopra.

ART. 3

DURATA IN CARICA

1. Il difensore civico rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 4

INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere eletti all'ufficio di difensore civico amministratori pubblici o dipendenti statali, regionali, provinciali e comunali o coloro che svolgano un'attività in qualsiasi modo vincolata o collegata agli enti sopra menzionati.

ART. 5

DECADENZA E REVOCA

1. Il difensore civico che nel periodo del mandato ricevuto perde i requisiti, o si trova nelle condizioni di cui all'articolo precedente, o per altri comprovati gravi motivi, è revocato dall'incarico.

2. La revoca è deliberata dal consiglio comunale, su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con la stessa procedura prescritta per la nomina.

ART. 6

FUNZIONI

1. Il difensore civico svolge le funzioni connesse all'ufficio in piena libertà e indipendenza.

2. Al difensore civico possono rivolgersi i cittadini, gli enti, le associazioni e le formazioni sociali interessati alla corretta applicazione delle norme che regolano l'azione amministrativa.

3. Il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, gli enti, le aziende, le istituzioni, le società dipendenti e gli enti delegatari di funzioni comunali o concessionari di servizi comunali per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche, segnalando agli organi statutari del comune eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

4. Il difensore civico può intervenire di sua iniziativa presso gli enti di cui sopra per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

5. L'azione del difensore civico può estendersi a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

6. Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici dell'amministrazione comunale o che investono interessi della collettività cittadina, è tenuto ad informare gli organi statutari, con apposita relazione.

7. Con riferimento alle previsioni statutarie, da parte del difensore civico sarà garantita, ove possibile, la facoltà dei cittadini di esprimersi in lingua friulana.

ART. 7

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Per l'espletamento dei propri compiti il difensore civico ha diritto di visione e copia di tutti gli atti amministrativi, compresi quelli interni, fatta eccezione per quelli riservati da espressa indicazione di legge. Egli ha, altresì, diritto a chiedere e ottenere ogni notizia o informazione utile allo svolgimento del mandato conferitogli.

ART. 8

ORARIO DI PRESENZA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è a disposizione dei cittadini per un minimo di dodici ore settimanali.

2. Il difensore civico stabilisce l'orario di accesso da parte del pubblico in maniera da assicurare la massima compatibilità con gli orari di lavoro dei cittadini che si rivolgono al suo ufficio.

ART. 9

COMPITI SPECIALI

1. Il difensore civico presiede il comitato dei garanti di cui al comma 6. dell'art. 46 dello statuto comunale.

ART. 10

RAPPORTI CON GLI ORGANI STATUTARI DEL COMUNE

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale il resoconto della propria attività annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

2. Il difensore civico può inviare alla giunta relazioni, osservazioni e suggerimenti per il miglior funzionamento degli uffici, nei casi in cui riscontri irregolarità e negligenze.

3. Il difensore civico ha facoltà di indirizzare istanze scritte, segnalazioni e raccomandazioni al consiglio comunale.

4. L'attività dell'ufficio del difensore civico è adeguatamente pubblicizzata dall'amministrazione comunale attraverso i propri canali di informazione.

ART. 11

MODALITA' DI INTERVENTO

1. I soggetti interessati all'adozione di atti o allo svolgimento di procedimenti dell'amministrazione comunale, trascorsi i termini prescritti senza aver ricevuto risposta dall'amministrazione, ovvero avendone ricevuta una ritenuta amministrativamente non corretta, possono richiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico, previa comunicazione al sindaco, ha facoltà di chiedere al responsabile del procedimento di esaminare congiuntamente la pratica entro il termine di dieci giorni.

3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, sentito il responsabile del procedimento e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio da questo diretto, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al sindaco.

ART. 12

MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DOTAZIONE ORGANICA

1. All'ufficio del difensore civico sono assicurati i mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni attribuite.

2. I locali del difensore civico sono forniti dal comune con deliberazione della giunta. La dotazione organica e l'assegnazione del personale sono disposte dalla giunta, sentito il difensore civico, prelevandolo dai ruoli dei dipendenti comunali.

3. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce l'indennità di carica e l'eventuale rimborso delle spese da corrispondere al difensore civico.